

Decreto n. 441.26
prot. 25714

UOR: Segreteria Generale

Oggetto: emanazione “Regolamento interno per i rimborsi delle tasse di iscrizione ai corsi, alle attività formative, agli esami di certificazione dei centri di ricerca e servizi dell’Università per Stranieri di Siena” – sostituisce D.R. 413 del 21.11.2019

IL RETTORE

- Viste Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 e s.m.i.;
- Vista la Legge 204 del 17 febbraio 1992 relativa all’istituzione dell’Università per Stranieri di Siena;
- Richiamato lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 308 del 3 giugno 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2024, in vigore dal 12 luglio 2024;
- Richiamato il decreto rettorale n. 413.19 (prot. n. 31075) del 21 novembre 2019 di emanazione del Regolamento interno per i rimborsi delle tasse di iscrizione ai corsi, alle attività formative, agli esami di certificazione dei centri di ricerca e servizi dell’Università per Stranieri di Siena;
- Ritenuto opportuno apportare una serie di modifiche al suddetto Regolamento sulle tempistiche concesse per l’invio della documentazione utile alla richiesta di rimborso, sulle casistiche che ne determinano la fattibilità nonché per una migliore definizione dell’ambito entro cui è possibile trasferire la tassa di iscrizione per un corso o attività formativa a una competenza successiva;
- Richiamata le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 27 luglio 2026;

DECRETA

l’emanazione del REGOLAMENTO INTERNO PER I RIMBORSI DELLE TASSE DI ISCRIZIONE AI CORSI, ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE, AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE DEI CENTRI DI RICERCA E SERVIZI DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con Richiamato il decreto rettorale n. 413 (prot. n. 31075) del 21 novembre 2019 è pubblicato all’Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell’Ateneo.

Siena, 7 agosto 2026

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari*)

Per la responsabile del procedimento:

f.to la dirigente Area Assicurazione Qualità dott.ssa Monica Campana*

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull’accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

REGOLAMENTO INTERNO PER I RIMBORSI DELLE TASSE DI ISCRIZIONE AI CORSI, ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE, AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE DEI CENTRI DI RICERCA E SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Art. 1

Ambito di applicazione

Le tasse di iscrizione ai corsi, alle attività formative e agli esami di certificazione organizzati dai Centri di Ricerca e Servizi dell'Università per Stranieri di Siena non sono rimborsabili né trasferibili, salvo nei casi disciplinati di seguito.

In casi di forza maggiore oggettivi, non dipendenti dal soggetto, dovuti a grandi eventi (terremoto, calamità naturali, guerre) la tassa pagata è rimborsata al netto delle spese di segreteria. Il rimborso o il trasferimento della tassa pagata è possibile solo nei casi sotto specificati:

- a) in caso di mancata attivazione dei corsi, delle attività formative o delle sessioni di esame delle certificazioni. Il rimborso della tassa pagata è effettuato a seguito di richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della mancata attivazione da parte dell'Ateneo. Su richiesta dell'interessato, da presentare entro lo stesso termine previsto per il rimborso, la tassa può essere trasferita ad altro corso, attività o sessione;
- b) in caso di pagamento di importo superiore a quanto dovuto, il rimborso è effettuato a seguito di richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ateneo. Nel caso di pagamento della tassa oltre i termini fissati, la tassa può essere trasferita ad altro corso, attività o sessione su richiesta dell'interessato, da presentare entro lo stesso termine previsto per il rimborso;
- c) in caso di mancata concessione del visto per motivi oggettivi da parte delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane all'estero, per la frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana e delle attività formative che prevedano la presenza dello studente. Il rimborso della tassa è effettuato a seguito di apposita richiesta, che deve pervenire all'Università entro 30 giorni dal rifiuto del visto. A tale richiesta l'interessato deve allegare una dichiarazione dell'Ambasciata/Consolato che attesti la mancata concessione del visto stesso;
- d) in caso di malattia documentata con certificato medico o di morte di un familiare entro il II grado, documentata da atto di morte;

Nel caso in cui, per una delle motivazioni di cui sopra, si intenda trasferire la tassa pagata a un altro corso o attività formativa erogata dall'Ateneo, ciò può avvenire entro e non oltre i 12 mesi successivi alla data di inizio del corso di cui non si è usufruito. La richiesta deve pervenire all'Ateneo prima dell'inizio delle attività per la quale è stata pagata la tassa.

Art. 2

Certificazione CILS

La tassa di esame pagata dal candidato può essere trasferita alla sessione d'esame successiva, a seguito di richiesta dell'interessato da presentarsi entro 15 giorni dalla data dell'esame, solo in casi eccezionali e opportunamente documentati (motivi di salute, gravi motivi familiari, impegni di studio improrogabili).

In questo caso ogni candidato deve versare una quota aggiuntiva di € 10,00 al momento della nuova iscrizione.

Art. 3

Certificazione DITALS

La tassa di esame pagata dal candidato può essere trasferita per un anno ad una sessione d'esame successiva, da tenersi presso la stessa sede convenzionata con l'Ateneo, a seguito di richiesta dell'interessato da presentarsi entro 15 giorni dalla data dell'esame, solo in casi eccezionali e opportunamente documentati (motivi di salute, improrogabili impegni di studio o lavoro).

La tassa di preiscrizione non è rimborsabile né trasferibile.

Art. 4

Diritti di segreteria

I rimborsi previsti dagli articoli precedenti sono effettuati su conto intestato allo studente iscritto presso l'Ateneo.

In tutti i casi nei quali è previsto il rimborso della tassa, l'Università trattiene un importo, a titolo di diritto di segreteria, pari al 10% di quanto pagato dallo studente, con un contributo minimo di € 100,00, anche in considerazione delle cospicue spese bancarie che l'Ateneo deve sostenere per effettuare il rimborso della tassa.

Qualora la richiesta di rimborso della tassa fosse inferiore ad importo di € 100,00 l'Ateneo tratterà l'intera quota.

Cittadini non comunitari:

Una volta che l'Università ha emesso la lettera di accettazione utile al rilascio del visto, non è previsto né il rimborso né il trasferimento delle tasse pagate, se non nei casi già previsti dal regolamento vigente e con motivata e documentata richiesta.